

*Ipasaggi per accedere al credito di imposta sugli investimenti su stampa, radio, online e tv*

# Bonus pubblicità, è countdown

## Prenotazioni fino al 31/3, entro il 31/1/2023 la conferma

Pagina a cura

DI BRUNO PAGAMICI

**C**onto alla rovescia per ottenere il credito d'imposta del 50% della spesa per gli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel 2022. Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali dovranno prenotare il bonus inviando una comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il prossimo 31 marzo. Successivamente, per confermare le spese effettivamente sostenute rispetto a quelle previste, entro il 31 gennaio del 2023 dovrà essere inviata una nuova comunicazione (dichiarazione sostitutiva) relativa agli investimenti realizzati.

Per effetto del regime speciale previsto dal decreto Sostegni bis (dl 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 106/2021), anche per il 2022 il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Il beneficio è concesso nel limite di: 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online; 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Dall'anno 2023, per la concessione del credito d'imposta è stata autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in ragione d'anno. Ai fini della concessione dell'agevolazione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, si procederà alla ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione

telematica. Il bonus ottenuto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

**Regime straordinario 2022.** Il regime straordinario previsto dal decreto Sostegni bis si differenzia per numerosi aspetti dalla disciplina originaria (art. 57-bis, dl 50/2017, modificato dal dl 59/2019), che, salvo ulteriori proroghe della disciplina derogatoria, ritornerà in vigore nel 2023. In particolare, in base al regime straordinario:

- la base di calcolo del credito d'imposta è il valore dell'intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2022 e non il valore incrementale dell'investimento pubblicitario effettuato o da effettuare nel 2022 rispetto a quello effettuato nel 2021. Il superamento, nella nuova disciplina straordinaria, del meccanismo incrementale fa venir meno, per l'anno 2022, il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione fiscale. Ne consegue che, nel 2022, possono beneficiare dell'agevolazione anche i soggetti che, ai sensi della disciplina ordinaria, sono esclusi;

- il beneficio è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati. Ai sensi della disciplina originaria, invece, il bonus spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

- il credito di imposta è esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato, mentre secondo il regime ordinario il beneficio spetta solo per gli investimenti su emittenti locali.

**Spese ammissibili.** Le comunicazioni per accedere al credito di imposta possono essere presentate da imprese, professionisti ed enti non commerciali che nel 2022 hanno effettuato o intendono effettuare campagne pubblicita-

rie: sulla stampa quotidiana e periodica, anche online; sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali; sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato, analogiche o digitali (categoria di investimenti ammissibili prevista per i soli anni 2021 e 2022 dal regime straordinario dettato dal decreto Sostegni bis).

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche iscritte al Roc (Registro degli operatori di comunicazione) e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale ovvero presso il Roc e dotati del direttore responsabile.

L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'Iva se detraibile, mentre nel caso di Iva indetraibile, l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile più Iva).

Per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari sui giornali online, ai fini del credito di imposta non occorre che la testata online sulla quale si acquistano gli spazi pubblicitari abbia o meno determinate caratteristiche tecnologiche né che abbia, in tutto o in parte, contenuti che possono essere usufruiti a pagamento.

**Spese escluse.** Sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite; volte all'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo; accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario.



**Credito d'imposta.** Il bonus è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente.

**Trattamento fiscale.** Il bonus ottenuto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e in quelle relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

I soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare devono indicare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale del bonus, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nell'ambito delle Faq, ha chiarito che il credito concorre alla formazione della base imponibile Irpef, Ires e Irap. La norma istitutiva dell'agevolazione (arti-

colo 57-bis del dl n. 50/2017), infatti, non dispone espressamente nulla in merito alla sua rilevanza ai fini delle suddette imposte.

**La comunicazione.** Per l'accesso al credito d'imposta per l'anno 2022 la comunicazione deve essere presentata entro il 31 marzo 2022 tramite i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, a cui è possibile accedere mediante l'identità Spid oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall'Agenzia delle entrate, oppure mediante la Carta nazionale dei servizi.

L'invio può essere effettuato: direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario.

In caso di presentazione di più comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta relative al medesimo anno, è ritenuta valida l'ultima trasmessa entro il termine di presentazione.

Per presentare una nuova dichiarazione sostitutiva, successiva a una già trasmessa, è necessario prima presentare

la rinuncia totale al credito richiesto con la precedente dichiarazione.

**Certificazioni.** L'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. Secondo quanto precisato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria: tra i soggetti legittimati al rilascio dell'attestazione di effettuazione delle spese rientrano anche i commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro.

**Utilizzo del bonus.** Successivamente all'esame delle dichiarazioni sostitutive presentate entro il 31 gennaio 2023, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria pubblicherà l'elenco dei beneficiari effettivi, con l'importo definitivo del credito di imposta assegnato.

Il bonus riconosciuto è utilizzabile unicamente in compensazione dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi.

—© Riproduzione riservata—■

## Il bonus in sintesi

<b>Misura del bonus</b>	50% dell'importo totale degli investimenti effettuati
<b>Deroghe alla disciplina ordinaria</b>	Per ottenere il bonus non è necessario: <ul style="list-style-type: none"><li>• aver sostenuto nell'anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione</li><li>• rispettare la condizione del valore incrementale degli stessi investimenti superiore almeno dell'1% rispetto ai valori dell'anno precedente</li></ul>
<b>Investimenti ammissibili</b>	Sono quelli effettuati: <ul style="list-style-type: none"><li>• sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line</li><li>• sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato</li></ul>
<b>Esclusioni</b>	Il bonus non spetta per le spese sostenute per altre forme di pubblicità (es. grafica pubblicitaria su cartelloni, volantini cartacei periodici, cartellonistica, pubblicità su vetture, affissioni e display, pubblicità su schermi cinematografici, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner su portali online, ecc.)
<b>Modalità di pagamento</b>	La norma non specifica le modalità di pagamento delle fatture, pertanto, sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo